

VERSIONE FRANCESE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM DEL 5 dicembre 2013.

DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM (5 dicembre 2013)		
VERSIONE FRANCESE	TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA VERSIONE FRANCESE	VERSIONE ITALIANA
<p>Article 4 Définitions</p> <p>Aux fins de la présente directive, on entend par:</p> <p>13) "responsabilité médicale": la responsabilité d'un praticien en matière d'expositions individuelles à des fins médicales, notamment: la justification; l'optimisation; l'évaluation</p>	<p>Articolo 4 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>13) "responsabilità medica": la responsabilità di un operatore esperto in materia di esposizioni individuali per finalità mediche in particolare: la giustificazione, l'ottimizzazione, la valutazione</p>	<p>Articolo 4 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>13) "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione,</p>

<p>clinique du résultat; la collaboration avec d'autres spécialistes et le personnel, le cas échéant, sur le plan des aspects pratiques des procédures radiologiques médicales; la collecte d'informations, s'il y a lieu, sur des examens antérieurs; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou au prescripteur, d'informations et/ou de dossiers radiologiques médicaux, selon les cas; et la fourniture d'informations aux patients et à d'autres personnes concernées, comme il convient, sur les risques des rayonnements ionisants;</p> <p>50) "radiologique médical": qui se rapporte à un acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et aux procédures de radiothérapie et à la radiologie interventionnelle ou à d'autres usages médicaux des rayonnements ionisants à des fins de repérage, de guidage et de vérification;</p> <p>64) "aspects pratiques des procédures radiologiques médicales": le déroulement physique d'une exposition à des fins médicales et les aspects qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux, l'évaluation de paramètres techniques et physiques (dont les doses de rayonnement), l'étalonnage et</p>	<p>clinica del risultato; la collaborazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, sul piano degli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche; la raccolta d'informazioni, se motivata, su degli esami precedenti; la fornitura ad altri operatori esperti e/o prescrittori di informazioni e/o di dossier medico-radiologici, secondo i casi; e la fornitura d'informazioni ai pazienti e ad altre persone interessate, come conviene, sui rischi delle radiazioni ionizzanti.</p> <p>50) medico- radiologico: attinente a un atto diagnostico che utilizza le radiazioni ionizzanti et alle procedure di radioterapia ed alla radiologia interventistica o ad altri utilizzi con fine di localizzazione, di guida e di verifica</p> <p>64) "aspetti pratici" delle procedure medico-radiologiche": lo svolgimento fisico di un'esposizione per delle finalità mediche e degli aspetti sottostanti, ivi ricompreso la manipolazione e l'utilizzo di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione dei parametri tecnici e fisici (tra cui le dosi di radiazione), la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di prodotti radiofarmaceutici e l'elaborazione delle immagini.</p>	<p>valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescrittori, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;</p> <p>50) "medico-radiologico": attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti a scopi di pianificazione, di guida e di verifica;</p> <p>64) "aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche": le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione e l'impiego di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini;</p>
--	--	--

<p>l'entretien d'équipements, la préparation et l'injection de produits radiopharmaceutiques, et le traitement d'images;</p> <p>66) "praticien": un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé habilité à assumer la responsabilité médicale d'une exposition individuelle à des fins médicales, conformément aux exigences nationales;</p> <p>85) "prescripteur": un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé habilité, conformément aux exigences nationales, à orienter des patients vers un praticien aux fins de procédures radiologiques médicales;</p>	<p>66) "operatore esperto": un medico, un dentista o qualsiasi altro operatore sanitario (professionista della salute – letteralmente) abilitato ad assumere la responsabilità medica di una esposizione individuale per delle finalità sanitarie, in conformità con le disposizioni nazionali;</p> <p>85) "prescrittore": un medico, un dentista o qualsiasi altro operatore sanitario (professionista della salute – letteralmente) abilitato, in conformità alle disposizioni nazionali, à indirizzare dei pazienti verso un operatore esperto ai fini di procedure medico-radiologiche.</p>	<p>66) "medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;</p> <p>85) "prescrivente": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali;</p>
---	---	--

<p>Article 18 Enseignement, information et formation dans le domaine de l'exposition à des fins médicales</p> <p>1. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes intervenant dans les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales reçoivent un enseignement, des informations et une formation théorique et pratique appropriés aux fins des pratiques radiologiques médicales et possèdent les compétences requises en matière de</p>	<p>Articolo 18 Insegnamento, informazione e formazione nell'ambito della esposizione a dei fini medici.</p> <p>1. Gli stati membri, vigilano affinché gli operatori esperti e le persone che intervengono negli aspetti pratici delle procedure radiologiche ricevano un insegnamento, delle informazioni ed una formazione teorica e pratica adeguate ai fini delle pratiche medico-radiologiche e possiedano le competenze richieste in materia di radioprotezione.</p>	<p>Articolo 18 Istruzione, attività di informazione e formazione nel settore dell'esposizione medica</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti impegnati negli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche dispongano di un'adeguata istruzione, informazione e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche, nonché di adeguata competenza in materia di radioprotezione.</p>
---	--	---

<p>radioprotection. À cette fin, les États membres veillent à ce que soient établis des programmes d'étude appropriés et reconnaissent les diplômes, titres ou qualifications officiels correspondants.</p>	<p>Per questo fine, gli stati membri vigilano affinché siano stabiliti dei programmi di studio appropriati e riconoscono i diplomi, titoli o qualifiche ufficiali corrispondenti</p>	<p>A tale scopo gli Stati membri curano l'elaborazione di adeguati piani di studio e riconoscono i relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.</p>
---	--	--

<p>Article 55 Justification</p> <p>2. Les États membres veillent à ce que le principe défini au paragraphe 1 s'applique et, notamment, à ce que:</p> <p>d) conformément aux prescriptions des États membres, le prescripteur et le praticien s'efforcent d'obtenir, lorsque cela est possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers médicaux utiles pour l'exposition prévue et ils les prennent en compte afin d'éviter toute exposition inutile;</p> <p>h) toute procédure radiologique médicale sur une personne asymptomatique, à réaliser pour la détection précoce d'une maladie, s'inscrit dans le cadre d'un programme de dépistage médical ou nécessite, pour ladite personne, une justification spécifique documentée de la part du praticien, en concertation avec le prescripteur, selon les lignes directrices établies</p>	<p>Articolo 55 Giustificazione</p> <p>2. Gli stati membri vigilano affinché il principio definito al paragrafo 1 sia applicato e specialmente affinché:</p> <p>d) conformemente alle disposizioni degli stati membri, il prescrivente ed il operatore esperto si sforzino di ottenere, qualora questo sia possibile, delle informazioni diagnostiche precedenti o della documentazione medica utile per l'esposizione prevista e ne tengano conto al fine di evitare ogni esposizione inutile;</p> <p>h) ogni procedura medico-radiologica su di una persona asintomatica, da realizzarsi per la rilevazione precoce di una malattia, sia iscritta in un programma di depistaggio medico o necessiti, per ladetta persona, una giustificazione documentata specifica da parte dello operatore esperto, in concertazione con il prescrittore, secondo le linee guida stabilite</p>	<p>Articolo 55 Giustificazione</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché sia applicato il principio definito al paragrafo 1 e in particolare affinché:</p> <p>d) il prescrivente e il medico specialista, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, cerchino di ottenere, laddove fattibile, precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ed esaminino questi dati per evitare esposizioni non necessarie;</p> <p>h) ogni procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata specifica per il soggetto interessato da parte del medico specialista, in consultazione con il prescrivente, secondo le linee guida redatte da società</p>
--	---	--

<p>par les sociétés scientifiques médicales concernées et l'autorité compétente. L'information de la personne soumise à une exposition à des fins médicales fait l'objet d'une attention particulière, conformément à l'article 57, paragraphe 1, point d).</p>	<p>dalle società scientifiche mediche implicate e l'autorità competente. L'informazione alla persona sottoposta a una esposizione per delle finalità mediche é oggetto di una attenzione particolare in conformità a l'articolo 1, punto d).</p>	<p>mediche scientifiche pertinenti e dall'autorità competente. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a esposizione medica, come previsto all'articolo 56, paragrafo 1, lettera d).</p>
---	--	--

<p>Article 56 Optimisation</p> <p>3. Les États membres veillent à ce que, pour chaque projet de recherche médicale ou biomédicale faisant intervenir une exposition à des fins médicales:</p> <p>d) dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique médicale expérimentale et qui devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux de dose concernés soient établis au cas par cas par le praticien et/ou le prescripteur avant que l'exposition n'ait lieu.</p> <p>6. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le praticien ou l'entreprise, conformément aux prescriptions des États membres, remette au</p>	<p>Art 56 Ottimizzazione</p> <p>3. Gli stati membri vigilano affinché per ogni progetto di ricerca medica o biomedica che preveda una esposizione per finalità mediche:</p> <p>d) nel caso di pazienti che accettino volontariamente di sottoporsi a una pratica medica sperimentale dalla quale ne dovrebbero trarre un beneficio diagnostico o terapeutico, i livelli di dose attesi siano stabiliti caso per caso dallo operatore esperto e/o dal prescrittore prima che l'esposizione abbia luogo.</p> <p>6) Gli stati membri vigilano affinché, nel caso di un paziente che subisca un trattamento o una diagnosi con radionuclidi, l'operatore esperto o l'azienda in conformità con le disposizioni degli stati membri, rimetta al paziente o al suo rappresentante delle informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti e delle istruzioni</p>	<p>Articolo 56 Ottimizzazione</p> <p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché, per ciascun progetto di ricerca medica o biomedica comportante esposizioni mediche:</p> <p>d) nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento medico sperimentale e che si aspettano di ricevere un beneficio diagnostico o terapeutico da tale trattamento, il medico specialista e/o il prescrivente consideri i livelli delle dosi interessate su base individuale prima che abbia luogo l'esposizione.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un paziente sottoposto a un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, il medico specialista o l'esercente, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, fornisca al paziente stesso o al suo rappresentante informazioni sui</p>
---	---	---

<p>patient ou à son représentant des informations sur les risques des rayonnements ionisants et des instructions appropriées en vue de restreindre, dans la mesure du possible, les doses reçues par les personnes qui seront en contact avec le patient. Pour les interventions thérapeutiques, ces instructions sont écrites.</p>	<p>appropriate per ridurre, nella misura del possibile, le dosi ricevute dalle persone che saranno in contatto con il paziente. Per gli interventi terapeutici, tali istruzioni sono scritte.</p>	<p>rischi delle radiazioni ionizzanti e appropriate istruzioni volte a ridurre le dosi per le persone in contatto con il paziente, per quanto ragionevolmente conseguibile. Per le procedure terapeutiche le informazioni devono essere fornite per iscritto. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare l'ospedale, la clinica o una struttura affine.</p>
---	---	---

<p>Article 57 Responsabilités</p> <p>1. Les États membres veillent à ce que:</p> <p>a) toute exposition à des fins médicales se déroule sous la responsabilité médicale d'un praticien;</p> <p>b) le praticien, l'expert en physique médicale et les personnes habilitées à intervenir dans les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales soient associés, conformément aux prescriptions des États membres, au processus d'optimisation;</p> <p>c) le prescripteur et le praticien soient associés, conformément aux prescriptions des États membres, au processus de justification des expositions individuelles à</p>	<p>Articolo 57 Responsabilità</p> <p>1. gli stati membri vigilano affinché:</p> <p>a) ogni esposizione per delle finalità mediche si svolga sotto la responsabilità medica di un operatore esperto;</p> <p>b) l'operatore esperto, l'esperto in fisica medica e le persone abilitate ad intervenire negli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche siano associate, in conformità alle disposizioni degli stati membri, al processo di ottimizzazione.</p> <p>c) il prescrittore ed l'operatore esperto siano associati, in conformità alle disposizioni degli stati membri, al processo di giustificazione delle esposizioni individuali per finalità mediche;</p>	<p>Articolo 57 Responsabilità</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) ogni esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista;</p> <p>b) il medico specialista, lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche partecipino al processo di ottimizzazione come specificato dagli Stati membri;</p> <p>c) il prescrivente e il medico specialista partecipino al processo di giustificazione delle esposizioni mediche individuali come specificato dagli Stati membri;</p>
--	---	---

<p>des fins médicales;</p> <p>d) dans la mesure où cela est possible et avant que l'exposition n'ait lieu, le praticien ou le prescripteur veille, conformément aux prescriptions des États membres, à ce que le patient ou son représentant reçoive des informations adéquates sur les avantages et les risques liés à la dose de rayonnement résultant de l'exposition à des fins médicales. Des informations semblables ainsi que des recommandations pertinentes sont fournies aux personnes participant au soutien et au réconfort de patients, conformément à l'article 56, paragraphe 5, point b).</p> <p>2. Les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales peuvent être délégués, selon le cas, par l'entreprise ou le praticien, à une ou plusieurs personnes habilitées à agir à cet égard dans un domaine de spécialisation reconnu.</p>	<p>d) nella misura laddove ciò sia possibile e prima che l'esposizione abbia luogo, l'operatore esperto o il prescrittore vigila, in conformità alle disposizioni degli stati membri, affinché il paziente o il suo rappresentante riceva delle informazioni adeguate sui benefici e sui rischi legati alla dose di irraggiamento risultante dalla esposizione per finalità mediche. Delle informazioni simili così come delle raccomandazioni pertinenti sono fornite alle persone partecipanti al sostegno et al conforto dei pazienti in conformità all'articolo 56, paragrafo 5, punto b).</p> <p>2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegati, secondo i casi, dell'azienda (l'ente?) o dall'operatore esperto a una o più persone abilitate ad agire a questo riguardo in un ambito di specializzazione riconosciuto.</p>	<p>d) se possibile e prima che l'esposizione abbia luogo, il medico specialista o il prescrivente, a seconda di quanto specificato dagli Stati membri, si accerti che il paziente o il suo rappresentante ricevano informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni oltre che direttive pertinenti sono fornite ad assistenti e accompagnatori, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, lettera b).</p> <p>2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegati dall'esercente o dal medico specialista, se del caso, ad uno o più soggetti abilitati a operare a tale riguardo in un campo di specializzazione riconosciuto.</p>
---	---	---

<p>Article 59 Formation et reconnaissance</p> <p>Les États membres veillent à ce que les</p>	<p>Articolo 59 Formazione e riconoscimento</p> <p>Gli stati membri vigilano affinché le disposizioni</p>	<p>Articolo 59 Formazione e riconoscimento</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i medici</p>
--	--	--

exigences en matière de formation et de reconnaissance prévues aux articles 79, 14 et 18, soient respectées en ce qui concerne le praticien , l'expert en physique médicale et les personnes visées à l'article 57, paragraphe 2.	in materia di formazione e riconoscimento previsti agli articoli 79, 14 e 18 siano rispettate per ciò che riguarda l' operatore esperto , l'esperto in fisica medica e le persone individuate all'articolo 57, paragrafo 2.	specialisti , gli specialisti in fisica medica e i soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, soddisfino i requisiti di cui agli articoli 79, 14 e 18 in materia di formazione e riconoscimento delle qualifiche.
--	--	---

<p>Article 60 Équipements</p> <p>1. Les États membres veillent à ce que:</p> <p>c) des programmes appropriés d'assurance de la qualité et une évaluation des doses ou une vérification de l'activité administrée soient mis en oeuvre par l'entreprise; et</p> <p>3. Les États membres veillent à ce que:</p> <p>c) les équipements utilisés en radiologie interventionnelle possèdent un dispositif ou une fonction informant le praticien et les personnes habilitées à intervenir dans les aspects pratiques des procédures médicales de la quantité de rayonnement produite par les équipements au cours de la procédure. Les équipements installés avant le 6 février 2018 peuvent déroger à cette exigence;</p> <p>d) les équipements utilisés en radiologie</p>	<p>Articolo 60 Apparecchiature</p> <p>1. gli stati membri vigilano affinché:</p> <p>c) dei programmi appropriati di assicurazione della qualità ed una valutazione delle dosi o una verifica della attività somministrata siano realizzati dell'azienda (ente?) e</p> <p>3. Gli stati membri vigilano affinché:</p> <p>c) le apparecchiature utilizzate in radiologia interventistica possiedano un dispositivo o una funzione che informi l'operatore esperto e le persone abilitate ad intervenire negli aspetti pratici delle procedure mediche della quantità di radiazioni prodotte dalla apparecchiature durante la procedura. Le apparecchiature installate prima del 6 febbraio 2018 possono derogare questa disposizione.</p> <p>d) le apparecchiature utilizzate in radiologia</p>	<p>Articolo 60 Apparecchiatura</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) l'esercente attui adeguati programmi di garanzia della qualità e valutazioni della dose o verifiche dell'attività somministrata; nonché</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) le attrezzature usate per la radiologia interventistica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il medico specialista nonché le persone addette agli aspetti pratici delle procedure mediche circa la quantità di radiazioni prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura. Le attrezzature installate prima del 6 febbraio 2018 possono essere esonerate da tale requisito;</p> <p>d) le attrezzature usate per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata</p>
---	---	--

interventionnelle ou en tomographie et les nouveaux équipements utilisés à des fins de repérage, de guidage et de vérification possèdent un dispositif ou une fonction informant le praticien , au terme de la procédure, des paramètres pertinents pour l'évaluation de la dose reçue par le patient;	interventistica o in tomografia (TAC) e le nuove apparecchiature impiegate per delle finalità di localizzazione, di guida e di verifica possiedano un dispositivo o una funzione che informi l' operatore esperto , alla fine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose ricevuta dal paziente;	ed ogni nuova attrezzatura usata per scopi di pianificazione, di guida e di verifica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il medico specialista , al termine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente;
---	---	--

<p>Article 61 Pratiques spéciales</p> <p>2. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes visées à l'article 57, paragraphe 2, qui réalisent les expositions visées au paragraphe 1, reçoivent une formation appropriée sur ces pratiques radiologiques médicales conformément aux exigences énoncées à l'article 18.</p>	<p>Articolo 61 Pratiche speciali</p> <p>2. gli stati membri vigilano affinché gli operatori esperti e le persone individuate all'articolo 57, paragrafo 2, che realizzano l'esposizioni individuate al paragrafo 1, ricevino una formazione appropriata su queste pratiche medico-radiologiche in conformità alle disposizioni enunciate all'articolo 18.</p>	<p>Articolo 61 Pratiche speciali</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che effettuano le esposizioni indicate al paragrafo 1 ricevano una formazione appropriata su queste pratiche medico-radiologiche secondo quanto dispone l'articolo 18.</p>
--	--	--

<p>Article 62 Protection spéciale pendant la grossesse et l'allaitement</p> <p>1. Les États membres veillent à ce que le prescripteur ou le praticien, selon le cas, établisse, selon les prescriptions des États membres, si la personne soumise à une exposition à des fins médicales est enceinte ou</p>	<p>Articolo 62 Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento</p> <p>1. Gli stati membri vigilano affinché il prescrittore o l'operatore esperto, secondo i casi, stabilisca, secondo le disposizioni degli stati membri, se la persona sottoposta ad una esposizione per delle finalità mediche sia incinta</p>	<p>Articolo 62 Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il prescrivente o il medico specialista, a seconda dei casi, si informino, come specificato dagli Stati membri, se la paziente soggetta ad esposizione medica è in stato di gravidanza o</p>
--	--	---

<p>allaite, à moins que cette possibilité ne puisse être exclue pour des raisons évidentes ou qu'elle ne soit pas pertinente pour la procédure radiologique.</p>	<p>o allatti, a meno che questa possibilità non possa essere esclusa per delle ragioni evidenti o che non sia pertinente per la procedura radiologica.</p>	<p>allatta, a meno che ciò possa essere escluso per ovvi motivi o non abbia rilievo per la procedura radiologica.</p>
<p>Article 63 Expositions accidentelles et non intentionnelles</p> <p>Les États membres veillent à ce que:</p> <p>d) des dispositions soient prises pour informer le prescripteur et le praticien, et le patient ou son représentant, des expositions non intentionnelles ou accidentelles qui sont cliniquement significatives et des résultats de l'analyse;</p>	<p>Articolo 63 Esposizioni accidentali e non intenzionali</p> <p>Gli stati membri vigilano affinché :</p> <p>d) delle disposizioni siano prese per informare il prescrittore e lo operatore esperto ed il paziente od il suo rappresentante delle esposizioni non intenzionali o accidentali clinicamente significative e del risultato dell'analisi</p>	<p>Articolo 63 Esposizioni accidentali e involontarie</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>d) siano presi provvedimenti per informare il prescrivente e il medico specialista nonché il paziente o il suo rappresentante in merito alle esposizioni involontarie o accidentali clinicamente significative e ai risultati dell'analisi;</p>
<p>Article 83 Expert en physique médicale</p> <p>2. Les États membres veillent à ce que, selon le type de pratique radiologique médicale, l'expert en physique médicale soit chargé de la dosimétrie, y compris des mesures physiques permettant d'évaluer la dose reçue par le patient et d'autres personnes soumises à une exposition à des fins médicales, prodigue des conseils sur les équipements radiologiques</p>	<p>Articolo 83 Esperto in fisica medica</p> <p>2. Gli stati membri vigilano affinché, secondo il tipo di pratica medico-radiologica, l'esperto in fisica medica sia incaricato della dosimetria, ivi compreso le misure fisiche che permettino di valutare la dose ricevuta dal paziente e dalle altre persone sottoposte ad una esposizione per delle finalità mediche, fornisca dei consigli sulle apparecchiature medico-radiologiche e</p>	<p>Articolo 83 Specialista in fisica medica</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché lo specialista in fisica medica, a seconda della pratica medico-radiologica, sia responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica, fornisca pareri sulle attrezzature medico-radiologiche e contribuisca</p>

médicaux et contribue en particulier: h) à la formation des praticiens et d'autres membres du personnel en ce qui concerne les aspects pertinents de la radioprotection.	contribuisca in particolare : h) alla formazione degli operatori esperti e degli altri membri del personale riguardo agli aspetti pertinenti di radioprotezione	in particolare a: h) provvedere alla formazione dei medici specialisti e degli altri operatori per quanto concerne aspetti pertinenti della radioprotezione.
--	---	--